

Allegato "B" al N. 15806 di Repertorio

STATUTO della

FONDAZIONE LA SORGENTE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ETS

con sede in Varese, Via Speri della Chiesa n. 9

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Con atto a rogito notaio Enrico Maria Sironi di Opera in data 4 novembre 2008 fu costituita, per iniziativa dell'associazione "A.C.L.I. ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI PROVINCIALE DI VARESE", una Fondazione denominata "Fondazione La Sorgente di Solidarietà Sociale ONLUS", che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia con decreto n. 3422 del giorno 8 aprile 2009 - numero d'ordine 2370 del medesimo giorno.

Con deliberazione in data 25 marzo 2026 del notaio Domenico Chiofalo di Malnate, il presente statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, con la seguente denominazione:

"Fondazione La Sorgente di Solidarietà Sociale ETS"

che potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione La Sorgente ETS".

La locuzione Ente del Terzo Settore e l'acronimo "ETS" possono essere utilizzati e sono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, quali disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (nel prosieguo Codice del Terzo settore o CTS).

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in **Varese**.

Il Consiglio di Indirizzo può deliberare in merito all'istituzione di sedi secondarie, uffici e centri operativi, sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere le medesime finalità perseguite dalla Fondazione, supporto e promozione delle attività svolte da quest'ultima.

Qualora il Consiglio di Indirizzo reputi di voler spostare la sede legale in altra città, dovrà preventivamente richiedere il parere preventivo, peraltro non vincolante, della presidenza di ACLI provinciali di Varese aps, nella sua qualità di socio fondatore della stessa.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SCOPI

In particolare, la Fondazione ha per scopo la promozione e lo

svolgimento diretto di attività di assistenza sociale e assistenza socio-sanitaria rivolte a tutti i soggetti, nonché attività nei campi dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili, rivolte principalmente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o nei confronti di enti che operano a favore degli stessi.

Le attività della Fondazione saranno rivolte alla generalità degli interessati esterni ad essa, senza preclusione alcuna; esse potranno anche essere rivolte a tutti coloro che a qualunque titolo operino per essa, ne facciano parte o ne siano collegati, a condizione che essi versino nelle medesime condizioni necessarie ai soggetti esterni.

La fondazione tutela la dignità della persona e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi vigenti nonché dalle convenzioni e statuizioni dei Diritti dell'Uomo e opera per offrire solidarietà e aiuto a chi ne abbisogna.

ATTIVITÀ

Per il conseguimento dello scopo la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS, delle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione potrà promuovere con strategie idonee, efficaci e promozionali nei confronti delle problematiche specifiche, la ricerca dei finanziamenti necessari per perseguire gli scopi della Fondazione ed erogare finanziamenti o contributi a soggetti ritenuti meritevoli in base alle direttive del Consiglio d'Indirizzo.

Gli scopi della Fondazione potranno essere modificati a cura del Consiglio d'Indirizzo nel caso in cui ciò fosse necessario per il rispetto delle normative di settore, purché venga mantenuta sostanzialmente la finalità di promozione e solidarietà sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione potrà:

- dare vita a collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, soggetti privati (associazioni, centri di studio, archivi, altre fondazioni che abbiano scopi analoghi), al fine di realizzare eventi di carattere sociale o culturale;
- coerentemente con questo spirito, intraprendere, stimolare e promuovere, anche mediante sovvenzioni, attività formative nei vari campi di conoscenza (corsi, lezioni, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari) anche in collaborazione con altri soggetti aventi scopi affini;
- gestire direttamente progetti e attività, anche di ricerca e studio, ed erogare contributi e/o finanziamenti utili all'attuazione degli scopi sociali;
- ricercare intese e collaborazioni con organismi ed enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
- in genere fare tutto ciò che è opportuno per valorizzare il patrimonio della Fondazione stessa;

- promuovere bandi di premi e borse di studio, corsi di studio, di formazione e aggiornamento.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa, in attuazione della volontà del Fondatore, al Consiglio di Indirizzo.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dell'art. 7 CTS.

Esso è composto:

A) dal Patrimonio stabile, costituito:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ed espressamente destinati a far parte del patrimonio stabile;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio stabile;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio stabile;
- da contributi attribuiti al patrimonio stabile dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

B) dal Fondo di Gestione, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio stabile e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie di qualsiasi bene o diritto ed in qualsiasi forma, che non siano espressamente destinate al patrimonio stabile (anche di immobili o beni iscritti in pubblici registri);
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni, anche statali, di enti territoriali o altri enti pubblici e da contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti pubblici, di privati Italiani ed esteri;
- dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed altre attività, anche mediante offerte di beni o servizi, patrocinate, promosse e curate dalla Fondazione o da altri in suo favore.

Il Fondo di Gestione e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il

31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso, redatto ai sensi dell'art. 13 CTS.

Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio devono essere tenuti a disposizione di tutti gli interessati presso la sede della Fondazione o in altro luogo espressamente identificato per ciò, accompagnati dalle relative relazioni, almeno a partire dalla data di convocazione del Consiglio d'Indirizzo che dovrà approvarli.

Nei casi di legge, entro il medesimo termine del 30 aprile dovrà essere approvato anche il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio stabile eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio stabile durante la vita della Fondazione.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- a- i Fondatori Promotori;
- b- i Fondatori;
- c- i Partecipanti.

A) Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori Promotori, altresì, i soggetti che abbiano ricoperto la qualifica di Fondatori per cinque anni ai sensi del comma precedente e siano nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo.

B) Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio

d'Indirizzo ai sensi del presente statuto, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti di qualsiasi tipo che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

C) Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o utilità o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, concordandone anche eventualmente la durata limitata di attribuzioni o contributi offerti.

Il Consiglio d'Indirizzo attribuisce tale qualifica ai soggetti in possesso dei corretti requisiti.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ART. 8 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri l'esclusione dei Fondatori o dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o concordati con la Fondazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario all'impegno di effettuare prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o contrari alle sue finalità e regole di funzionamento.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla

Fondazione, se non nel caso venga provato in sede giudiziaria che essi abbiano arrecato danno grave alla Fondazione stessa; nell'attesa della pronuncia giudiziaria definitiva, l'Autorità giudiziaria competente potrà disporre la sospensione dei diritti spettanti al Fondatore Promotore, nel caso in cui ritenga che il loro esercizio possa danneggiare la Fondazione.

L'esclusione dalla Fondazione comporta la decadenza da ogni carica in seno alla stessa. Nel caso di esclusione di tutti i membri di una categoria, decadranno da ogni carica anche tutti i membri di organi della Fondazione da questi nominati. Avverso la decisione di esclusione, che deve essere motivata, è ammesso ricorso all'assemblea plenaria, da presentare entro sessanta giorni dalla notifica della delibera di esclusione; l'assemblea decide in merito al ricorso alla sua prima adunanza successiva.

ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente (vicario);
- l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 CTS;
- l'assemblea plenaria (dei Fondatori e dei Partecipanti);
- i Comitati consultivi tecnici e/o scientifici.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Ai componenti gli organi della Fondazione non possono essere corrisposti compensi, ma potrà essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Ai componenti dell'Organo di controllo ed al Revisore legale dei conti è riconosciuto un compenso nella misura proporzionata all'attività svolta.

ART. 10 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da persone fisiche. Esso è formato da sette o tredici membri, secondo deliberazione dell'Assemblea plenaria, nominati dalla medesima assemblea secondo la seguente composizione:

- quattro o sette membri sono nominati dai Fondatori Promotori;
- due o quattro membri nominati dagli altri Fondatori;
- uno o due membri sono nominati dai Partecipanti.

Nel caso in cui le categorie dei Fondatori e/o dei Partecipanti non fossero presenti nella Fondazione, il Consiglio verrà composto solo dai membri delle altre categorie, designati in proporzione a quanto sopra indicato.

Su iniziativa dei membri del Consiglio di ogni categoria o, in mancanza, del Presidente, ciascuna categoria di elettori

sopra riportata dovrà decidere con voto palese le nomine di propria competenza a maggioranza dei propri componenti, sia in base a candidature singole che di lista; in caso di parità di voti fra diversi candidati o liste, prevarrà il voto del componente elettore con maggiore anzianità di partecipazione alla Fondazione in quella qualifica.

Nel caso in cui siano presenti tutte le tre categorie di membri della Fondazione, il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare anche solo con l'avvenuta nomina dei membri da parte di almeno due categorie di elettori esistenti, se gli altri componenti non fossero ancora stati nominati.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica per quattro esercizi, fino all'approvazione del quarto bilancio d'esercizio dalla loro nomina.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, a sollecitare la nuova nomina sostitutiva di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- stabilire la destinazione fra patrimonio stabile e fondo di gestione di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie composte da immobili o da diritti su immobili, o comunque da qualsiasi bene o diritto ed in qualsiasi forma del valore di almeno Euro 20.000,00 (ventimila/00), ricevute senza esplicita indicazione in tal senso;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Gestione;
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, anche in momenti diversi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare e revocare, in ogni tempo, i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della

Fondazione, determinandone natura, compiti, compensi, durata e qualifica del rapporto;

- deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando sostanzialmente le finalità di solidarietà sociale della Fondazione e a seguito della richiesta di preventivo parere, non vincolante, da parte della presidenza di ACLI provinciali di Varese aps, in qualità di socio fondatore promotore della stessa.

- deliberare l'eventuale trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, ferme restando sostanzialmente le finalità di solidarietà sociale della stessa e fermo restando la richiesta di preventivo parere, non vincolante, da parte della presidenza di ACLI provinciali di Varese aps, in qualità di socio fondatore/promotore della stessa.

ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o entro al massimo venti giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad assicurare la prova del ricevimento. La convocazione deve essere inoltrata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Nei casi di convocazione obbligatoria previsti dal presente statuto o da altre disposizioni, in caso di inerzia del Presidente oltre i termini stabiliti o utili, la convocazione del Consiglio d'Indirizzo può essere effettuata dal Vice Presidente o, in subordine, da altro membro del Consiglio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, che può anche essere diverso dalla sede della fondazione e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della prima convocazione.

In caso di assenza della convocazione, si considererà valida la seduta consiliare a cui intervengano tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, purché nessuno si opponga alla trattazione di tutto o parte dell'ordine del giorno proposto dal Presidente.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il testo delle modifiche proposte o almeno le motivazioni ed intenzioni delle modifiche e le possibili alternative.

Il Consiglio d'Indirizzo deve essere convocato almeno due volte all'anno, entro il 30 novembre per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne nel caso di eventuali quorum diversi stabiliti dal presente statuto. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione o modifica dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, per l'attribuzione delle diverse qualifiche o l'esclusione dei membri, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la maggioranza qualificata rappresentata dal voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di partecipazione alla Fondazione con la qualifica di Fondatore Promotore.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, anche senza un luogo fisico di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In particolare, tutti i partecipanti audio/video collegati devono poter essere identificati dagli altri e deve essere consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione sugli stessi. Sussistendo dette condizioni, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui è presente il soggetto che svolge le funzioni di segretario.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, nominato dal Presidente che può attribuirgli l'incarico sia di volta in volta che continuativamente, fino a revoca.

ART. 12 - CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di azione approvati dal Consiglio d'Indirizzo; esso provvede anche alla redazione del bilancio di previsione e di esercizio.

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, eccettuati quelli che la Legge o il presente Statuto riservino inderogabilmente al Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli scopi statutarî e del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Esso è composto da persone fisiche ed è formato da tre membri, tra cui di diritto il Presidente della Fondazione e due altri membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo; questi ultimi restano in carica quattro esercizi e sono riconfermabili.

La carica di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova del ricevimento. La convocazione deve essere inoltrata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione, anche telefonica, può avvenire prima di quarantotto ore dalla riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

In caso di assenza della convocazione, si considererà valida la seduta consiliare a cui intervengano tutti i consiglieri, purché nessuno si opponga alla trattazione di tutto o parte dell'ordine del giorno proposto dal Presidente.

Il Consiglio di gestione deve essere convocato almeno due volte all'anno, entro il termine utile per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nei casi di convocazione obbligatoria previsti dal presente statuto o da altre disposizioni, in caso di inerzia del Presidente oltre i termini stabiliti o utili, la convocazione del Consiglio di Gestione può essere effettuata dal Vice Presidente o, in subordine, da altro membro del Consiglio.

Il Consiglio di Gestione deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un Consigliere o l'Organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di gestione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente nomina un segretario, anche non consigliere, che rediga il verbale della riunione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversi quorum previsti dallo statuto o indicati espressamente dal consiglio di indirizzo, anche quando per qualsiasi motivo alcuni consiglieri si allontanino o si astengano. In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, anche senza un luogo fisico di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In particolare, tutti i partecipanti audio/video collegati devono poter essere identificati dagli altri e deve essere consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione sugli stessi. Sussistendo dette condizioni, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui è presente il soggetto che svolge le funzioni di segretario.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, sia singolarmente che congiuntamente o con la formazione di un comitato esecutivo ristretto.

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

L'intero Consiglio di Gestione cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché il Consiglio d'Indirizzo - convocato d'urgenza e comunque non oltre i quindici giorni dalla cessazione della maggioranza - abbia ricostituito il Consiglio di Gestione.

ART. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale di ogni ordine, sede o grado; può nominare avvocati e/o procuratori.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di gestione, eventualmente anche con il coinvolgimento di altri membri di detti organi o delegando alcune funzioni o compiti, e riferisce al relativo Consiglio gli eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati, anche disgiuntamente, dal Consiglio d'Indirizzo fra

i membri che lo compongono. Essi restano in carica per la stessa durata del Consiglio d'Indirizzo, salvo proprie dimissioni o revoca del Consiglio d'Indirizzo, e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che convoca un Consiglio d'Indirizzo da tenersi entro 20 (venti) giorni per la nuova nomina.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti, anche come Presidente del Consiglio di Gestione quando questo avesse necessità di agire urgentemente.

Il Consiglio d'Indirizzo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, scelto fra persone che non detengano già altre cariche sociali ed anche non membro della Fondazione, che per fama, esperienza o altre caratteristiche personali possa incrementare il lustro e il prestigio della Fondazione. Tale carica deve intendersi puramente onorifica e non conferisce alcun potere all'eletto.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, in conformità all'art. 30 CTS.

Lo stesso è nominato dal Consiglio di Indirizzo e i membri scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 CTS. I suoi membri restano in carica tre esercizi.

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 CTS o ne affida le funzioni all'organo di controllo.

ART. 15 - ASSEMBLEA PLENARIA DI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

L'assemblea plenaria è convocata dal Presidente in occasione dell'elezione del Consiglio di Indirizzo, ogni quadriennio, mediante avviso comunicato agli aventi diritto con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, che può anche essere diverso dalla sede della fondazione e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa e, comunque, non oltre sette giorni dalla

data della prima convocazione.

I Fondatori promotori, i Fondatori ed i Partecipanti che siano stati ammessi da almeno tre mesi hanno diritto di intervenire all'assemblea plenaria, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza.

Ad ogni intervenuto compete un voto.

Le riunioni dell'assemblea plenaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di più della metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea si svolge e delibera secondo il metodo collegiale, a maggioranza assoluta dei presenti, sotto la Presidenza del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente o di altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente può riunire i Fondatori promotori, i Fondatori e i Partecipanti in assemblea plenaria in ogni altro momento per un momento di confronto ed analisi, al quale possono partecipare altresì i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima e che siano approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato.

ART. 16 - COMITATI CONSULTIVI TECNICI E/O SCIENTIFICI

Il Consiglio d'Indirizzo può individuare specifiche attività o progetti per cui sia necessario istituire uno o più Comitati consultivi tecnici e/o scientifici composti da almeno due componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra esperti o personalità distintisi nei campi di attività inerenti le specifiche necessità.

I componenti dei Comitati consultivi tecnici e/o scientifici durano in carica fino al completamento dell'attività o del progetto per cui sono stati istituiti, salvo la facoltà di proprie dimissioni o revoca da parte del Consiglio d'Indirizzo, e comunque per non più di quattro anni e possono essere riconfermati. Essi prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione del Consiglio d'Indirizzo.

I componenti dei Comitati vengono sostituiti dal Consiglio d'indirizzo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica del Comitato stesso.

I Comitati esplicano le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio d'indirizzo ed hanno funzioni consultive.

I Comitati sono presieduti dal Presidente della Fondazione

oppure da persona dallo stesso designata.

I Comitati consultivi tecnici e/o scientifici si riuniscono almeno due volte l'anno e possono essere convocati ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Indirizzo stesso o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Gestione.

I Comitati:

- formulano proposte sulle attività della Fondazione e segnalano persone ritenute idonee, a loro giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprimono il loro parere sui programmi di attività ad essi sottoposti;
- esprimono, se richiesto, il loro parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

ART. 17 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art.7 CTS.

ART. 18 - VOLONTARI

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi anche dell'opera di volontari, svolgenti per propria libera scelta attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione della Fondazione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro nemmeno indiretto.

I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i volontari in conformità all'art. 18 CTS.

ART. 19 - SCIoglimento - DEVOLUZIONE

La fondazione si scioglie:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e nel caso previsto dall'art. 22, comma 5, CTS;
- b) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- c) per decisione dell'autorità competente.

Delibere in merito allo scioglimento o all'estinzione della Fondazione, per qualunque causa, saranno soggette a parere preventivo e non vincolante da parte della presidenza di ACLI provinciali di Varese aps. Il patrimonio verrà devoluto, con

deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore, quelle del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti.

F.to SENALDI Giovanni

F.to Notaio Domenico CHIOFALO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA
"FONDAZIONE LA SORGENTE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
ONLUS"

Allegato 

N. 15806 del Repertorio

N. 8217 della Raccolta

con sede in Varese, Via Speri della Chiesa n. 9
= per la piena proprietà:

Nel Catasto Fabbricati del Comune di **Somma Lombardo**,
sezione **SO** foglio 10:

particella **734 sub. 503**, Via Mameli Goffredo 66, piano
T, categoria A/10, classe 2, vani 2, Rendita catastale
Euro 506,13;

particella **734 sub. 504**, Via Mameli Goffredo 66, piano
1, categoria A/10, classe 2, vani 4,5, Rendita catastale
Euro 1.138,79;

particella **13415**, Via G Mameli 44, piano T, categoria
C/2, classe 3, mq. 18, Rendita catastale Euro 16,73;

Nel Catasto Terreni del Comune di **Somma Lombardo**,
sezione di Somma Lombardo, foglio logico 9:

particella **734 sub. 1**, PORZ RUR FP;

particella **2693**, BOSCO MISTO cl. 2, superficie catastale
mq. 950, Reddito Dominicale Euro 2,21, Reddito Agrario
Euro 0,25;

particella **2925**, INCOLT PROD cl. 1, superficie catastale
mq. 1.240, Reddito Dominicale Euro 0,96, Reddito Agrario
Euro 0,26;

particella **5578**, BOSCO MISTO cl. 2, superficie catastale
mq. 1.420, Reddito Dominicale Euro 3,30, Reddito Agrario
Euro 0,37;

particella **7774**, BOSCO CEDUO cl. 3, superficie catastale
mq. 7.090, Reddito Dominicale Euro 7,32, Reddito Agrario
Euro 1,83.

Nel Catasto Terreni del Comune di **Vergiate**, **sezione
Sesona**, foglio logico 9:

particella **324**, INCOLT PROD cl. 3, superficie catastale
mq. 1.900, Reddito Dominicale Euro 0,88, Reddito Agrario
Euro 0,29.

Nel Catasto Fabbricati del Comune di **Busto Arsizio**,
sezione **BU**:

foglio 16

particella **465 sub. 516**, Via Antonio Pozzi 3, piano T-1,
categoria B/4, classe 6, Rendita catastale Euro
3.133,07;

foglio 21

particella **37240**, Via Lonate Pozzolo n. 1, piano T,
categoria F/3.

Nel Catasto Fabbricati del Comune di **Morazzone** Via
Mazzucchelli 15, foglio 3:

particella **4587 sub. 505**, piano T, categoria A/10,
classe 2, vani 3, Rendita catastale Euro 612,00.

Nel Catasto Fabbricati del Comune di **Gallarate**, sezione
GA foglio 7, Via Arnaldo Agnelli 33:

particella **438 sub. 503**, piano S1-T-1-2, categoria A/10, classe 5, vani 20, Rendita catastale Euro 5.422,80;
particella **7153 sub. 3**, piano S1, categoria A/10, classe 5, vani 7,5, Rendita catastale Euro 2.033,55;
particella **7153 sub. 501**, piano T-1, categoria A/10, classe 5, vani 5,5, Rendita catastale Euro 1.491,27.

Nel Catasto Fabbricati del Comune di **Luino** Via Gorizia 2, sezione **VO** foglio 2:

particella **4996 sub. 507**, piano S1-T-1-2, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 2, vani 13, Rendita catastale Euro 3.894,09.

1/2 1/2



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
depositato ai miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Malnate lì 26 marzo 2026

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the text "DOMENICO CHIOFALO" at the top and "NOTARIO IN MILANO" at the bottom, with a central emblem.

Firmato digitalmente da DOMENICO CHIOFALO

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154